

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sugli AA.SS. nn. 2719 e  
2358**

Tutela degli orfani dei  
crimini domestici

giugno 2017  
n. 511



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sugli AA.SS. nn. 2719 e  
2358**

Tutela degli orfani dei  
crimini domestici

giugno 2017  
n. 511

a cura di: C. Andreuccioli

Classificazione Teseo: Vittime di zioni criminose. Codice e  
codificazioni. Coniugi. Omicidio.



## INDICE

IL CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE .....	7
L'Atto Senato n. 2719.....	7
L'Atto Senato n. 2358.....	17
TESTO A FRONTE.....	19



I disegni di legge in titolo, assegnati in sede deliberante alla Commissione giustizia, al fine di prevenire il fenomeno della "vittimizzazione secondaria", recano disposizioni volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici.

## **IL CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE**

### **L'Atto Senato n. 2719**

Il disegno di legge n. 2719, già approvato dalla Camera deputati, si compone di 13 articoli.

**L'articolo 1** modifica l'articolo 76 del TU spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) al fine di consentire ai figli delle vittime di uxoricidio di accedere, a prescindere dai limiti di reddito, al **gratuito patrocinio**. Il nuovo comma 4-*quater*, inserito nell'articolo 76 del TU prevede che i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore ucciso dal coniuge (anche separato o divorziato), dall'altra parte (o ex parte) dell'unione civile o dal convivente (o ex convivente) possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito.

Il patrocinio gratuito dovrà coprire:

- il procedimento penale
- tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.

L'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, che detta le condizioni per l'ammissione al patrocinio:

- richiede un reddito imponibile IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore 11.528,41 euro;
- esclude sempre l'accesso al beneficio (presumendo il loro reddito superiore) per coloro che siano già stati definitivamente condannati per mafia, associazione finalizzata al contrabbando, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
- consente comunque l'accesso al beneficio, a prescindere dai limiti di reddito, alla vittima di alcuni gravi delitti (maltrattamenti contro familiari e conviventi, art. 572 c.p.; mutilazioni genitali femminili, art. 583-*bis* c.p.; violenza sessuale, anche di gruppo, artt. 609-*bis* e 609-*octies* c.p.; atti sessuali con minorenne, art. 609-*quater* c.p.; atti persecutori, art. 612-*bis* c.p.) nonché alla vittima minorenne se altri specifici delitti (delitti di tratta di persone, artt. 600, 601 e 602 c.p.; delitti di sfruttamento sessuale dei minori, artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 609-*quinquies* c.p.; adescamento di minori, art. 609-*undecies* c.p.).

**L'articolo 2** apporta modifiche all'articolo 577 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio.

L'articolo 577 c.p., nella sua formulazione vigente, al primo comma, punisce con la pena dell'ergastolo l'omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente; col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; con premeditazione; col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 (l'aver agito per motivi abietti o futili) e 4 (l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone)

dell'articolo 61 c.p. Il secondo comma dell'articolo prevede invece la reclusione da ventiquattro a trent'anni per chi uccide il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Rispetto alla norma vigente, che punisce l'omicidio del coniuge con la reclusione da 24 a 30 anni, il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo di applicazione della norma. Si prevede, infatti, l'ergastolo per l'omicidio del coniuge, anziché la pena della reclusione da 24 a 30 anni, e, inoltre, all'omicidio del coniuge viene parificato l'omicidio del coniuge anche legalmente separato, della parte dell'unione civile e della persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Con i vigenti limiti di pena – reclusione da 24 a 30 anni – viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dall'unione civile.

La Corte di Cassazione, recentemente con Sentenza 10 gennaio 2017 n. 808, ha escluso - annullando la decisione della Corte d'appello- che l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 577 c.p. possa trovare applicazione quando il reato è commesso contro il convivente *more uxorio* (si veda in senso conforme la precedente Cassazione penale, sez. V, sentenza 27 febbraio 2007 n° 8121).

**L'articolo 3** novella l'art. 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del **sequestro conservativo**.

L'istituto del sequestro conservativo risponde alla finalità di garantire l'adempimento di obbligazioni civili connesse al reato e allo stesso procedimento penale. Esso è preordinato ad evitare la sottrazione o dispersione di garanzie reali (beni mobili e immobili) e quindi ad assicurare il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e obbligazioni civili nascenti da reato. In base all'articolo 316 c.p.p. sono legittimati a chiedere il sequestro: il PM, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese di giustizia (comma 1); la parte civile, a garanzia delle obbligazioni civili nascenti dal reato (comma 2). Peraltro, il sequestro ottenuto dal PM giova anche agli interessi della parte civile, ma non viceversa (comma 3). Per effetto del sequestro i crediti si considerano privilegiati (comma 4). A seguito della richiesta della parte, il giudice che ha la disponibilità del procedimento, valutata la probabile fondatezza della pretesa penale o civile e il pericolo nel ritardo per le ragioni patrimoniali del richiedente, emette ordinanza con la quale dispone il sequestro e ne demanda la esecuzione all'ufficiale giudiziario (art. 317). Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. In caso di irrevocabile condanna, invece, il sequestro si converte in pignoramento.

Al fine di alleggerire gli oneri processuali dei figli, vittime indirette dell'uxoricidio, la proposta di legge inserisce il comma 1-*bis* nell'articolo 316 c.p.p. per porre a carico del PM l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando proceda per un delitto di uxoricidio e sia presente nel nucleo familiare un figlio minore o maggiorenne non autosufficiente della vittima. Il PM dovrà accertare la presenza di un figlio della vittima che abbia i requisiti richiesti dal legislatore per conseguentemente chiedere, in ogni stato e grado del



processo, il sequestro conservativo, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti.

**L'articolo 4** modifica l'articolo 539 c.p.p., inserendovi un comma *2-bis*, in base al quale quando si procede per uxoricidio e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli (minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti) della vittima che si siano costituiti parte civile il giudice in sede di condanna - a prescindere dal carattere definitivo della stessa - deve assegnare loro a titolo di **provvisoriale** una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile. Inoltre, collegando la provvisoriale al sequestro conservativo, il nuovo comma *2-bis* dell'articolo 539 c.p.p. dispone che, se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro, quest'ultimo con la sentenza di primo grado si converte in pignoramento, nei limiti della provvisoriale accordata. La conversione del sequestro in pignoramento è realizzata in deroga all'articolo 320 c.p.p., che consente in via generale la conversione solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna (**comma 1**).

La disposizione interviene poi sull'articolo 320 c.p.p. per inserire, per coordinamento, una deroga alla disciplina generale, riferita al nuovo comma *2-bis* dell'articolo 539 c.p.p. (**comma 2**).

In base all'articolo 538 c.p.p., quando pronuncia sentenza di condanna, anche in primo grado, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno; se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. L'articolo 539 c.p.p. precisa che - se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno - il giudice pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. La provvisoriale è dunque una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La condanna relativa alla provvisoriale è immediatamente esecutiva.

**L'articolo 5** della proposta di legge interviene sull'istituto dell'**indegnità a succedere**, con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per uxoricidio.

In particolare, il **comma 1** inserisce nel codice civile l'articolo *463-bis*, con il quale:

- è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, di uxoricidio, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento;
- è prevista la nomina di un curatore dell'eredità giacente (v. richiamo dell'art. 528 c.c.);

- è prevista l'applicazione dell'istituto dell'indegnità a succedere anche in caso di patteggiamento della pena (v. richiamo dell'art. 444 c.p.p.).

In caso di condanna il responsabile è escluso dalla successione.

Tale disciplina trova applicazione anche con riguardo ai soggetti indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Ai fini della sospensione dalla successione il PM - compatibilmente con le esigenze di segretezza investigativa- deve comunicare alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato.

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 intervengono invece sul codice di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato. A tal fine, il **comma 2** inserisce l'articolo 537-*bis* c.p.p., in base al quale, quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti per i quali l'articolo 463 c.c. prevede l'indegnità, il giudice penale dichiara l'indegnità a succedere; il **comma 3** modifica l'articolo 444 c.p.p., in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, per richiamare l'obbligo del giudice di dichiarare l'indegnità a succedere anche in caso di sentenza di patteggiamento.

L'istituto dell'indegnità a succedere è previsto dall'articolo 463 del codice civile. La disciplina delle successioni prevede, infatti, che colui che viene condannato per omicidio o per tentato omicidio non possa concorrere alla successione della sua vittima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. L'indegnità può essere conseguenza civile del solo omicidio volontario (è escluso tanto l'omicidio colposo quanto il preterintenzionale), con la conseguenza che non è ravvisabile indegnità, allorché venga esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo, la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere. Colui che sia stato escluso per indegnità dalla successione, in base all'art. 465 c.c. non ha sui beni derivanti dalla successione stessa ai suoi figli neanche i diritti di usufrutto o di amministrazione, che la legge accorda normalmente ai genitori.

Il problema di questa disciplina risiede nel fatto che l'indegnità a succedere non impedisce la chiamata all'eredità, ma comporta la rimozione dell'acquisto successorio - su domanda di parte e per sentenza, costitutiva, del giudice.

La Corte di cassazione (Sentenza 5 marzo 2009, n. 5402) ha infatti affermato che «L'indegnità a succedere di cui all'art. 463 cod. civ. pur essendo operativa "*ipso iure*", deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione». In altri termini, essa opera come causa di esclusione dall'eredità, da applicarsi *officio iudicis*, e comportante l'esito di impedire la conservazione dei diritti successori acquistati dall'indegno in virtù dell'accettazione. La giurisprudenza, aderendo a questa impostazione, precisa che l'indegnità è una sorta di sanzione civile che opera come causa di esclusione dall'eredità in virtù di sentenza costitutiva, e la relativa azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, decorrente

dalla data di apertura della successione. Legittimati ad agire sono tutti coloro che abbiano un interesse, anche non patrimoniale, ma la relativa azione è riservata a chi sia stato chiamato all'eredità e possa ancora accettare. L'esito al quale tende l'azione è il rilascio dell'eredità acquistata dall'indegno che conserva anche il diritto al rimborso delle spese e all'indennità dei miglioramenti, nonché al rimborso delle passività eventualmente pagate nell'assunta qualità di erede.

**L'articolo 6** riconosce ai figli orfani per crimini domestici la **quota di riserva nelle assunzioni** di cui all'articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999.

Il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 riconosce in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

**L'articolo 7** novella la legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Analogamente a quanto previsto per l'indegnità a succedere, la proposta, inserendo quattro ulteriori commi nell'articolo 1 della legge n. 125/2011, mira a sospendere il **diritto alla pensione di reversibilità** a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato per uxoricidio, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento la sospensione viene meno e al soggetto sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto (comma 1-*bis*).

La disposizione riconosce poi ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, per il periodo della sospensione, senza obbligo di restituzione, la pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore (comma 1-*ter*).

Per attuare le disposizioni alla sospensione del diritto alla pensione di reversibilità e al subentro dei figli, la proposta di legge prevede un obbligo di comunicazione del PM all'Istituto di previdenza. La richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per omicidio commesso contro il coniuge (anche separato o divorziato) o contro l'altra parte (o *ex parte*) dell'unione civile dovrà essere comunicata senza ritardo dal PM all'ente pensionistico (comma 1-*quater*).

Nel caso di sentenza di condanna per uxoricidio il giudice condanna al pagamento in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti

di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato a titolo di indennità *una tantum* ovvero a titolo di pensione di reversibilità (comma 1-*quinqüies*).

**L'articolo 8** reca norme in materia di diritto di **accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici**.

Più nel dettaglio, si prevede che, in attuazione degli articoli 8<sup>1</sup> e 9<sup>2</sup> della direttiva 2012/29/UE [che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato](#), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

- possono promuovere e sviluppare presìdi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in

---

<sup>1</sup> *Articolo 8* -Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

2. Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza.

3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

4. I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.

5. Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente.

<sup>2</sup> *Articolo 9*- Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime

1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno:

a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;

c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;

d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;

e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

2. Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.

3. Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:

a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;

b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

- favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
- favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
- predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici;
- acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

La **Direttiva 2012/29/UE** - dando attuazione ad uno dei principali punti del Programma di Stoccolma - istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati. Tale atto considera il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, e dunque stabilisce che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima.

Tra i diritti fondamentali riconosciuti alla vittima vi è in primo luogo quello di ricevere informazioni in modo agevolmente comprensibile sin dal primo contatto con le autorità, al fine di poter prendere parte al procedimento; di conseguenza sarà garantito un servizio di traduzione, nonché di assistenza legale gratuita, per il caso in cui la vittima non possa permettersi un avvocato.

La direttiva prevede, altresì, il diritto della vittima ad essere assistita da ulteriori servizi gratuiti, di supporto sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria ed indipendentemente dalla presentazione di una formale denuncia (articoli 8 e 9). Si stabiliscono, inoltre, diversi diritti di partecipazione al processo penale: in particolare, per i reati più gravi, si prevede la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere. Ulteriore previsione concerne il diritto al patrocinio a spese dello Stato, secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale, nonché il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato. E' inoltre prevista una valutazione individuale delle singole esigenze di protezione delle vittime. Tra le principali preoccupazioni del legislatore europeo vi è infatti quella di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria, che risulta particolarmente grave soprattutto in relazione a particolari categorie di vittime per cui sono dettate apposite disposizioni di protezione: i minori, i disabili, le vittime del terrorismo, le vittime di violenza di genere e coloro che abbiano relazioni strette con l'autore. La direttiva non fornisce una definizione di "vittimizzazione secondaria" ma chiede che la si possa prevenire, anche provvedendo alla formazione degli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime, come i funzionari di polizia ed il personale giudiziario, i giudici, gli avvocati e coloro che forniscono servizi di assistenza, sostegno o di giustizia riparativa, affinché siano sensibilizzati alle loro esigenze e posti in condizione di trattarle in modo appropriato. Viene, da ultimo, individuata la necessità di istituire possibili forme di giustizia riparativa, quali la mediazione tra vittima e autore del

reato, da attuarsi solo previa richiesta ed assenso della vittima stessa, oltre che nell'interesse di quest'ultima.

La direttiva che doveva essere trasposta dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti entro il 16 novembre 2015, è stata recepita in Italia con il [decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212](#).

**L'articolo 9** prevede disposizioni in materia di **assistenza medico-psicologica in favore dei figli** (minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti) di genitori vittime di uxoricidio. A questi la norma riconosce un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il periodo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico, nonché l'esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

**L'articolo 10** modifica la legge 4 maggio 1983, n. 184, dettando norme in materia di **affidamento dei minori orfani per crimini domestici**. La disposizione prevede che nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge (anche legalmente separato o divorziato) o dall'altra parte (o ex parte) dell'unione civile o dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale deve provvedere all'affidamento privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale deve cercare di assicurare la continuità affettiva tra gli stessi. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali sono tenuti ad assicurare a tali minori un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

**L'articolo 11** rinomina il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come "**Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici**", attribuendo ad esso anche la copertura degli interventi in favore degli orfani per crimini domestici (**comma 4**). Tali interventi comprendono l'erogazione di borse di studio e il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani suddetti nell'attività lavorativa.

Il [decreto-legge n. 225 del 2010](#), come convertito dalla [legge n. 10 del 2011](#), all'articolo 2, comma 6-*sexies*, ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura i preesistenti Fondi: Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito con [D.P.R. n. 455 del 1999](#), con cui è stata attuata l'unificazione dei preesistenti Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura e Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, disciplinati rispettivamente dalle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999; Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con [legge n. 512 del 1999](#)<sup>(27)</sup> L'articolo 14 della legge europea 2015-2016 ([legge 7 luglio 2016, n. 122](#)) ha attribuito a tale Fondo anche la copertura degli indennizzi delle vittime dei reati

rinominandolo conseguentemente " Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti". Per far fronte alle ulteriori competenze, il disegno di legge stanziava in favore del Fondo un contributo statale da corrispondersi a partire dal 2017 con cadenza annuale pari a 2.000.000 euro. Di tale somma almeno il 70 per cento è destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la restante parte è destinata ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (**comma 1**).

La determinazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse è demandata ad un successivo regolamento, adottato- previo parere delle Commissioni parlamentari competenti- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute e emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (**comma 2**).

La disposizione, infine, reca la copertura degli oneri - quantificati in 2.074.000 euro - derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2 (gratuito patrocinio) e 9, comma 2 (assistenza gratuita di tipo medico-psicologico), nonché di cui al comma 1 dell'articolo in esame. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (**comma 3**).

**L'articolo 12** inserisce un'ulteriore disposizione nel c.d. decreto legge sul femminicidio (decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, conv. legge n.119 del 2013), la quale prevede la **decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica**.

Più nel dettaglio la disposizione prevede che in caso di condanna, anche non definitiva, o di patteggiamento per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564 (incesto), 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 575 (omicidio), 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), 582 (lesione personale), 583 (lesioni personali aggravate), 584 (omicidio preterintenzionale), 605 (sequestro di persona), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (violenza sessuale aggravata), 609-*quinqies* (corruzione di minorenni), 609-*sexies* (Ignoranza dell'età della persona offesa) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) c.p., commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, anche in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto (**comma 1**).

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione (**comma 2**).

**L'articolo 13** infine riconosce agli orfani delle vittime di uxoricidio la facoltà di richiedere la **modificazione del proprio cognome**, nel caso in cui questo coincida con quello del genitore condannato in via definitiva (**comma 1**).

La domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore deve essere presentata, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minore (**comma 2**). Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio di tali diritti sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire (**comma 3**). Il prefetto, in deroga agli articoli 90<sup>3</sup>, 91<sup>4</sup> e 92<sup>5</sup> del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile relative alla modificazione del cognome (decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome (**comma 4**). Alla modificazione del cognome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato d.P.R. del 2000 (**comma 5**).

L'articolo 94 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che i decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale

---

<sup>3</sup> Art. 90. *Affissione*. - 1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso. 1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.

<sup>4</sup> Art. 91. *Opposizione*. - 1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.

<sup>5</sup> Art. 92- *Decreto di concessione del prefetto*- 1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti.



dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analogha annotazione. Nel caso di membri di una stessa famiglia la disposizione consente che si provveda mediante un unico decreto.

### **L'Atto Senato n. 2358**

Il disegno di legge n. 2358, di iniziativa del sen. Uras, si compone di 5 articoli, i quali recano disposizioni a tutela dei figli delle vittime di uxoricidio in larga parte coincidenti con quelle del provvedimento approvato dalla Camera (*si veda l'annesso testo a fronte*).

Una sostanziale differenza fra i due provvedimenti è ravvisabile nel diverso ambito soggettivo di applicazione delle norme:

- limitato nel disegno di legge in esame ai soli figli del coniuge vittima di uxoricidio. Restano quindi esclusi i figli del convivente *more uxorio* o della parte dell'unione civile ucciso dal partner;
- esteso ai figli maggiorenni infra-ventiseienni (non solo ai figli minorenni e a quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti).

Più nel dettaglio **l'articolo 1**, similmente all'articolo 1 dell'AS 2719, prevede per i figli del coniuge vittima di uxoricidio l'ammissione al gratuito patrocinio per le spese processuali.

**Gli articoli 2 e 3**, similmente agli articoli 3 e 4 dell'AS 2719, intervengono rispettivamente in materia di sequestro conservativo e di provvisionale.

**Gli articoli 3 e 4**, similmente agli articoli 5 e 7 dell'AS 2719, modificano rispettivamente il codice civile al fine sospendere dalla successione l'indagato per il delitto di omicidio ai danni del coniuge e di escluderlo in caso di condanna dalla successione e la legge n. 125 del 2011 per sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna.



## **TESTO A FRONTE**



























